

TAR Catania, Sezione IV - Sentenza 15/04/2010 n. 1119
d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

E' legittimo il provvedimento con il quale una Amministrazione neghi il rinnovo, alla scadenza, di un contratto d'appalto, considerato che all'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con il citato art. 23 l. n. 62/2005, deve assegnarsi una valenza generale e una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche e applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvano, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovo dei contratti pubblici. In coerenza con la regola ermeneutica appena sintetizzata, l'intervento normativo di cui all'art. 23 l. n. 62/2005 deve essere letto e applicato in modo da escludere e impedire la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma anche l'esegesi di altre disposizioni dell'ordinamento che consentirebbero, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l'affidamento senza gara degli stessi servizi per ulteriori periodi. Inoltre, la disposizione dell'art. 6, comma 2, della legge n. 537/93, come modificata dall'art. 23 L. n. 62/2005, nel vietare tout court il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni, e prevedendo espressamente la nullità dei contratti "stipulati in violazione del predetto divieto", se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso.